

97.081

**Messaggio
concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera
agli Accordi generali di credito del Fondo monetario
internazionale**

del 12 novembre 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il decreto federale che rinnova la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

12 novembre 1997

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio

Il Fondo monetario internazionale (FMI) e i Paesi membri del Gruppo dei Dieci hanno convenuto di prorogare per altri cinque anni gli Accordi generali di credito (AGEC). Gli AGEC permettono al FMI, in caso di mancanza di liquidità, di disporre di una riserva supplementare di 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (34,4 mia di fr. ca.) per far fronte a una crisi di tipo straordinario che metta in pericolo il sistema monetario internazionale. Gli AGEC sono stati conclusi nel 1962 e non vi è più stato fatto ricorso dal 1978. Tuttavia mantengono la loro importanza in quanto dispositivi di sicurezza in caso di gravi crisi. Con il rinnovo della partecipazione svizzera agli AGEC, s'impegnerebbe la Banca nazionale svizzera, in quanto istituto partecipante, a tenere a disposizione una linea di credito di 1020 milioni di diritti speciali di prelievo (2067 mio di fr. ca.) dal 26 dicembre 1998 al 25 dicembre 2003. Il Consiglio federale propone, con il presente messaggio, di rinnovare la partecipazione della Svizzera agli AGEC.

Nel corso del 1998, il FMI concluderà una serie di accordi di credito paralleli agli AGEC con 25 Paesi o istituzioni statali. Grazie a questi Nuovi accordi di credito (NAC) che si aggiungono agli AGEC, il FMI disporrà, in caso di crisi straordinaria, di una linea di credito totale di 34 miliardi di diritti speciali di prelievo (68,9 mia di fr. ca.). Il Consiglio federale, nel suo messaggio del 14 maggio 1997, ha proposto l'adesione della Svizzera ai NAC. I NAC e gli AGEC sono strettamente legati fra loro. I principi alla base dei NAC si ispirano a quelli degli AGEC, e le due istituzioni sono parimenti legate sul piano finanziario: un prestito concesso in virtù di uno dei due accordi riduce automaticamente, e per lo stesso importo, la promessa di credito data in virtù dell'altro accordo. La linea di credito più elevata concessa nell'ambito dei NAC rappresenta dunque – indipendentemente dagli AGEC – il limite massimo di contributi di ogni partecipante. La linea di credito massima garantita dalla Svizzera in virtù dei NAC o dei due accordi di credito considerati insieme sarebbe di 1557 milioni di diritti speciali di prelievo (3154 mio di fr. ca.).

Il Consiglio federale è convinto che una rete di sicurezza monetaria come gli AGEC è tuttora necessaria. Malgrado il rafforzamento delle misure preventive, le crisi monetarie non potranno mai essere evitate del tutto. Per i prossimi anni si può prevedere persino un tendenziale aumento del rischio di crisi finanziarie nazionali, soprattutto nei grandi Paesi emergenti o in transizione verso un'economia di mercato. Per la Svizzera, gli AGEC conservano tutta la loro importanza anche per un'altra ragione. Partecipandovi, essa riafferma infatti la sua qualità di membro del Gruppo dei Dieci e il suo statuto in seno ad importanti gruppi di lavoro in altre istituzioni internazionali (OCSE, BRI).

In futuro, il Consiglio federale avrà la competenza di rinnovare gli AGEC. Previa intesa con la Banca nazionale svizzera, prima della scadenza degli accordi deciderà quanto alla proroga della partecipazione della Svizzera agli AGEC e informerà le Camere in merito.

Messaggio

1 Gli Accordi generali di credito (AGEC) quale rete di sicurezza del sistema monetario internazionale

11 Gli AGECE dal 1962 al 1983

Gli Accordi generali di credito (AGEC) sono stati conclusi nel 1962 allo scopo di rafforzare la base finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI), dando a quest'ultimo un'ulteriore possibilità di finanziamento in un contesto marcato da una maggiore instabilità monetaria. In seguito alla reintroduzione della libera convertibilità delle monete nei principali Paesi industrializzati, le autorità monetarie temevano che rapidi e improvvisi movimenti di capitali potessero determinare uno squilibrio della bilancia dei pagamenti in uno o più di questi Paesi, essendo le loro riserve insufficienti a sostenere i tassi di cambio, all'epoca ancora fissi. Al fine di evitare una grave crisi del sistema monetario internazionale, gli AGECE hanno permesso di aumentare le risorse finanziarie a cui il FMI poteva ricorrere in caso di bisogno.

All'epoca, un aumento generalizzato delle quote-parti (i contributi dei Paesi membri al capitale del FMI) non sarebbe stato appropriato, in quanto le monete non convertibili erano ancora numerose e le riserve valutarie che potevano essere utilizzate liberamente (monete forti di cui il FMI poteva servirsi per le sue operazioni di credito) non sarebbero aumentate nelle proporzioni auspiccate. Pertanto, dieci fra i Paesi più industrializzati si sono impegnati, nell'ambito degli AGECE, a predisporre per il FMI una linea di credito in monete convertibili per un totale di 6 miliardi di dollari, da impiegare qualora sopraggiungesse una minaccia per la stabilità del sistema monetario internazionale e il Fondo mancasse di risorse. Per scegliere i partecipanti a questa linea di credito e stabilire i rispettivi contributi si tenne conto del potenziale economico e della capacità finanziaria degli Stati. I primi ad aderire agli AGECE furono il Belgio, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Giappone, il Canada, i Paesi Bassi, la Svezia e gli Stati Uniti. In seguito, tali Paesi hanno formato quello che viene comunemente chiamato il Gruppo dei Dieci.

Gli AGECE, conclusi nel 1962 per una durata di quattro anni, sono stati rinnovati quattro volte (1966, 1970, 1975, 1980) dal FMI e dai Paesi membri senza che si apportasse alcuna modifica sostanziale. Grazie all'adesione della Svizzera nel 1964, la disponibilità di credito è passata da 6 a 6,2 miliardi di dollari. Tali importi sono stati ulteriormente aumentati quando la quota del Giappone fu adeguata al suo crescente peso economico. I membri degli AGECE hanno inoltre formato il Gruppo dei Dieci che con gli anni ha assunto la forma di un importante forum internazionale per la collaborazione in materia di politica monetaria e finanziaria.

Fino al 1983, vi sono stati nove ricorsi agli AGECE per effettuare crediti in favore dei Paesi membri. I fondi sono stati impiegati in prestiti alla Gran Bretagna (1964, 1965, 1967, 1969, 1976), alla Francia (1968, 1969), all'Italia (1977) e agli Stati Uniti (1978).

12 Revisione degli AGECE (1983) e successivi sviluppi

Fino al 1983, le linee di credito concesse al FMI in virtù degli AGECE non hanno più registrato aumenti. Gli AGECE, quale rete di sicurezza del sistema monetario internazionale, avevano perso importanza per una serie di ragioni. In primo luogo, la domanda di crediti dei Paesi membri e di altri Paesi industrializzati era fortemente di-

minuita dopo il passaggio ad un sistema di cambi flessibili all'inizio degli anni Settanta in quanto i deficit di finanziamento erano ormai coperti sui mercati finanziari. I fondi che potevano essere ottenuti sui mercati erano infatti disponibili più rapidamente e non erano più subordinati alla condizionalità del FMI. Inoltre, in caso di necessità specifiche, il FMI poteva ricorrere a una serie di nuove fonti di finanziamento temporanee create negli anni Settanta per fornire fondi supplementari. L'aumento del prezzo del petrolio aveva infatti comportato forti deficit delle bilance dei pagamenti, spesso coperti da crediti bancari.

Tuttavia, la situazione è sensibilmente cambiata con il sopraggiungere della crisi del debito in una serie di Paesi di recente industrializzazione o in transizione all'inizio degli anni Ottanta. Le risorse del FMI sono state fortemente utilizzate, il che ha comportato una drammatica diminuzione dei fondi a disposizione. Il Gruppo dei Dieci e il FMI decisero di aumentare le quote-parti (si trattava dell'ottavo aumento), ma anche di ampliare sensibilmente la riserva degli AGECS, portandola ad un totale di 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (all'epoca circa 38 miliardi di franchi). Inoltre si pronunciarono in favore di un'estensione dei crediti a Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci. Per permettere a Paesi non membri degli AGECS di beneficiare dei crediti garantiti da tali accordi era necessario che le risorse ordinarie del FMI non fossero sufficienti e, inoltre, che i Paesi richiedenti potessero soddisfare le seguenti condizioni:

- la concessione di crediti doveva essere subordinata ad una serie di condizioni economiche («condizionalità»);
- la stabilità del sistema monetario internazionale doveva essere minacciata a tal punto da poter parlare di situazione eccezionale.

Malgrado la crisi del debito all'inizio degli anni Ottanta, non si è più fatto ricorso agli AGECS dopo la loro revisione nel 1983. Il FMI ha potuto svolgere un ruolo fondamentale durante la crisi grazie alle sue risorse ordinarie. Nel corso della seconda metà degli anni Ottanta, i prelievi dal FMI diminuirono considerevolmente. Al contempo, le severe condizioni per la messa in opera degli AGECS permettevano il ricorso a questi fondi come *ultima ratio*. Gli AGECS svolgevano dunque la loro funzione di rete di sicurezza del sistema monetario internazionale. Sono stati pertanto prorogati, senza modifiche, nel 1987 e nel 1992.

13 I rapporti tra gli AGECS e i Nuovi accordi di credito (NAC) del FMI

Nel 1997, il FMI, il Gruppo dei Dieci e un certo numero di altri Stati hanno convenuto di creare i NAC per completare gli AGECS. La procedura di ratifica di tali accordi è tuttora in corso negli Stati firmatari. Lo scopo dei NAC è, in primo luogo, di raddoppiare il totale dei fondi messi a disposizione dagli AGECS, e in secondo luogo di allargare la cerchia dei Paesi potenziali creditori. Tale ampliamento del dispositivo destinato a combattere le crisi monetarie tiene conto della crescita del commercio internazionale e in particolare del forte aumento di flussi di capitali internazionali dalla revisione degli AGECS nel 1983. La cerchia di Paesi creditori deve essere più ampia del Gruppo dei Dieci, in quanto attualmente vi è un considerevole numero di altri Paesi, di cui alcuni di recente industrializzazione, in grado di concedere crediti in caso di crisi. Il rafforzamento di questa rete di sicurezza del sistema monetario internazionale è una delle tre misure preventive che permettono al FMI di assicurarsi contro eventuali perturbazioni del sistema. Le altre due sono l'aumento delle quote-

parti (fondi propri) e le misure volte a rinforzare la sorveglianza della politica economica dei Paesi membri, in particolare aumentando la trasparenza e lo scambio di dati finanziari.

Con la ratifica dei NAC, il FMI disporrebbe, per prevenire o ovviare ad una crisi monetaria di tipo straordinario, di un totale di 34 miliardi di DSP (circa 68,9 mia di fr.¹) in virtù degli AGECE e dei NAC, dunque il doppio dell'attuale ammontare. I partecipanti ai NAC sono i membri degli AGECE e 14 altri Paesi e istituzioni statali (compresa l'Arabia Saudita, membro associato degli AGECE). I NAC sono in stretto rapporto con gli AGECE. La loro struttura giuridica è analoga a quella degli AGECE. Fra l'altro, i prestiti prelevati dal FMI in virtù degli AGECE sono dedotti dai limiti massimi di credito previsti dai NAC. Inversamente, i fondi che il FMI prende in prestito in virtù dei NAC sono addebitati sugli AGECE. L'ammontare dei crediti promessi grazie ai NAC, raddoppiato rispetto a quelli concessi secondo gli AGECE, corrisponde al massimo impegno finanziario di tutti i partecipanti in virtù dei due accordi.

Di norma, prima di ricorrere agli AGECE, si deve in primo luogo far appello ai NAC. Gli AGECE possono essere resi operativi solo in due casi:

- per finanziare crediti a favore di un Paese membro degli AGECE;
- per finanziare crediti che sono stati rifiutati nell'ambito dei NAC ma che, in ambito AGECE, ottengono l'approvazione di tutti i membri degli AGECE.

Anche dopo l'entrata in vigore dei NAC, il Gruppo dei Dieci resterà un influente organo di collaborazione in materia di politica monetaria e finanziaria e continuerà a svolgere funzioni importanti. La proroga degli AGECE per il periodo da fine 1998 a fine 2003 non è stata oggetto di opposizioni fra i Paesi membri.

2 La posizione della Svizzera nel quadro degli AGECE e dei NAC

21 Associazione della Svizzera agli AGECE nel 1964

Nel 1964, la Svizzera aveva partecipato agli AGECE nel quadro di un contratto di associazione². Si era impegnata, nel caso di un ricorso agli AGECE da parte del FMI, a concedere crediti bilaterali agli Stati membri di tali accordi fino a un limite massimo di 865 milioni di franchi, alle stesse condizioni degli AGECE³. Tuttavia, non avrebbe potuto ottenere crediti finanziati da fondi degli AGECE, in quanto non era ancora membro del FMI. Associandosi, la Svizzera ha contribuito a garantire la stabilità del sistema monetario internazionale. Al contempo, ha beneficiato del diritto di partecipare in qualità di osservatore in seno al Gruppo dei Dieci. A livello interno, il contratto di associazione si basava sui decreti federali riguardanti la collaborazione della Svizzera ad una serie di misure monetarie internazionali fra il 1963 e il 1975⁴. Questi testi affidavano alla Banca nazionale il compito di applicare il contratto e di

¹ Calcolato in funzione dei corsi applicabili il 1° settembre 1997 di 2,026 franchi per DSP.

² Tale associazione si basava su uno scambio di lettere avvenuto l'11 giugno 1964 tra il Consiglio federale e il direttore generale del FMI, mediante il quale si stabilirono le condizioni per l'associazione della Svizzera.

³ Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1963 sulla collaborazione della Svizzera alle misure monetarie internazionali (FF 1963 254) nonché il decreto federale del 4 ottobre 1963 sulla partecipazione della Svizzera ai provvedimenti monetari internazionali (FF 1963 1423).

⁴ Decreto federale del 4 ottobre 1963 sulla partecipazione della Svizzera ai provvedimenti monetari internazionali e decreto federale del 20 marzo 1975 sulla collaborazione della Svizzera ai provvedimenti monetari internazionali (RS 941.13).

concedere i crediti corrispondenti. La Svizzera ha concesso in tutto quattro crediti nell'ambito degli AGECE (1964, 1965 e 1976 alla Gran Bretagna e 1977 all'Italia).

22 Adesione della Svizzera agli AGECE nel 1984

In seguito alla revisione e all'estensione degli AGECE nel 1983, la Svizzera ha avuto la possibilità di diventare membro a pieno titolo degli AGECE e dunque anche del Gruppo dei Dieci. Questo cambiamento di statuto si è verificato nell'aprile del 1984. A partire da questa data, il Gruppo dei Dieci comprende undici Paesi. Una nuova base legale riguardante la partecipazione della Svizzera risulta dal decreto federale del 14 dicembre 1983 sull'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (RS 941.15). L'istituto partecipante era sempre la Banca nazionale svizzera (cfr. l'art. 1 cpv. 3 del DF e il § 22 AGECE). Si è peraltro rinunciato ad una garanzia della Confederazione in caso di messa in opera degli AGECE. L'ammontare massimo di crediti promessi dalla Svizzera è passato da 865 a 1020 milioni di DSP (all'epoca 2315 mio di fr.). Tale cifra corrisponde al sei per cento del totale delle linee di credito concesse dal Gruppo dei Dieci.

Nel 1992, la Svizzera ha aderito alle istituzioni di Bretton Woods (FMI e Gruppo della Banca mondiale⁵). Così facendo, la Svizzera ha altresì ottenuto l'accesso ai fondi che il FMI può prelevare in virtù degli AGECE. L'adesione al FMI è stata una nuova grande manifestazione di impegno da parte della Svizzera in favore di un sistema monetario internazionale stabile. Quale membro del FMI e del Gruppo dei Dieci, la Svizzera ha approvato la proroga di fine 1993 e la sua partecipazione agli AGECE per un nuovo periodo⁶.

23 Partecipazione della Svizzera ai NAC

La Svizzera parteciperà ai NAC con una linea di credito massima di 1557 milioni di DSP (circa 3154 mio di fr.⁷). La procedura di ratifica in Svizzera non è ancora giunta a termine. Premesso che la Svizzera prenda parte ai NAC, l'ammontare massimo che la Banca nazionale dovrebbe mettere a disposizione del FMI sotto forma di crediti in caso di messa in opera degli accordi sarebbe di 1557 milioni di DSP (cfr. l'allegato A ai NAC, FF 1997 III 895). Essendo i NAC e gli AGECE convenzioni parallele (cfr. n. 13 qui sopra), la linea di credito concessa nell'ambito dei NAC è anche la linea di credito massima per le due convenzioni insieme. In caso di utilizzo dell'intero credito di 1020 milioni di DSP, dato dagli impegni della Svizzera in virtù degli AGECE, solo 537 milioni di DSP (1557 meno 1020) sarebbero disponibili al livello dei NAC. Inversamente, l'utilizzo completo dei NAC comporterebbe l'impossibilità per gli AGECE di prelevare crediti, a causa dell'esaurimento dei crediti disponibili. Tuttavia è opportuno sottolineare che i NAC sono i primi ad essere resi operativi. Per i NAC come per gli AGECE, l'istituto partecipante è la Banca nazionale svizzera. Questa finanzia i crediti e rinuncia, nei due accordi, a una garanzia della Confederazione.

⁵ Cfr. la LF del 4 ottobre 1991 riguardante la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 979.1).

⁶ DF del 13 dicembre 1993 che rinnova la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (RS 941.151.2).

⁷ Cfr. il messaggio del 14 maggio 1997 relativo all'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito (FF 1997 III 865), nonché l'allegato A ai NAC.

3 Interesse della Svizzera per il rinnovo degli AGECE

Attualmente, il FMI sta preparando la proroga degli AGECE per un periodo di cinque anni. La Svizzera ha interesse a rinnovare la sua partecipazione agli accordi, la cui proroga non ha sollevato opposizioni da parte dei Paesi partecipanti. La prevenzione di crisi finanziarie resta un compito importante. Malgrado l'aumento delle misure preventive, non è da escludere nei prossimi anni un aumento del rischio di crisi finanziarie internazionali nei grandi Paesi di recente industrializzazione o in transizione. Fra l'altro, una mancata partecipazione agli AGECE metterebbe in pericolo il dispositivo di sicurezza coordinato fra gli AGECE e i NAC prima della sua entrata in vigore, e dunque ancor prima di essere stato messo alla prova.

Quale paese strettamente vincolato all'economia mondiale, la Svizzera ha interesse ad impegnarsi in favore di un sistema monetario internazionale stabile. Gli AGECE le permetteranno dunque di continuare a contribuire, insieme ai principali Paesi industrializzati, al mantenimento dei presupposti di tale stabilità. L'impegno finanziario massimo della Svizzera resta lo stesso in caso di proroga della sua partecipazione agli AGECE, in quanto la linea di credito concessa nell'ambito dei NAC rappresenta un limite massimo di impegni, indipendentemente da una partecipazione agli AGECE.

Per la Svizzera, il rinnovo degli AGECE non rappresenta unicamente un impegno a mettere a disposizione fondi in caso di emergenza. Ciò che conta maggiormente è il proseguimento della sua collaborazione in seno al Gruppo dei Dieci, collaborazione che dipende dalla partecipazione agli AGECE. Attualmente, il Gruppo dei Dieci è il forum in cui si riuniscono i più importanti Paesi creditori del mondo. La sua importanza si spiega anche per il fatto che i suoi membri contribuiscono per l'80 per cento circa al finanziamento dei NAC. In questo contesto, i Paesi membri del Gruppo dei Dieci, in qualità di potenziali creditori, sono i maggiori responsabili del buon funzionamento del sistema monetario internazionale. Essi formano inoltre un gruppo di Paesi influenti in seno al FMI, che si impegna regolarmente in favore di una politica responsabile. Per quanto riguarda la Svizzera, la sua qualità di membro del Gruppo dei Dieci le permette di partecipare a gruppi di lavoro in seno ad altre organizzazioni internazionali (OCSE, BRI), elemento importante per il suo ruolo a livello internazionale. Si tratta di vari gruppi di lavoro dell'OCSE che si occupano di questioni riguardanti la politica finanziaria, monetaria e della bilancia dei pagamenti. All'interno della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) a Basilea, la Banca nazionale svizzera partecipa a riunioni dei governatori delle Banche centrali e di vari gruppi specializzati. Fra questi, uno dei più importanti è il comitato per la sorveglianza bancaria che coordina le norme di sorveglianza a livello internazionale, migliorandone il funzionamento. La Svizzera partecipa a questo comitato tramite la Banca nazionale svizzera e la Commissione federale delle banche.

4 Organizzazione della partecipazione della Svizzera agli AGECE

Il decreto del Consiglio federale del 4 aprile 1984 riguardante l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale (FF 1984 1086) stabilisce le modalità di cooperazione fra la Banca nazionale, che agisce in qualità di istituto partecipante agli AGECE, e i servizi federali interessati. Tale regolamentazione si è rivelata soddisfacente e non è necessario apportarvi modifiche.

5 Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

La Banca nazionale svizzera è l'istituto che partecipa agli AGECE e non beneficia di alcuna garanzia da parte della Confederazione per i crediti che dovrebbe concedere. La partecipazione della Svizzera agli AGECE non comporta dunque alcun obbligo finanziario per la Confederazione. La collaborazione tra la Confederazione e la Banca nazionale continuerà ad essere assicurata dall'organico attuale.

6 Rapporti fra i decreti di approvazione concernenti gli AGECE e i NAC

I decreti concernenti il rinnovo della partecipazione agli AGECE e l'adesione ai NAC (cfr. FF 1997 III 865) sono indipendenti gli uni dagli altri da un punto di vista giuridico. Al momento della scadenza degli AGECE (1998 o 2003) o dei NAC (2002), la Svizzera potrà decidere liberamente di rinnovare o meno la sua partecipazione per un nuovo periodo. Tuttavia, in virtù del meccanismo in vigore al livello dei NAC, gli impegni consentiti dalla Banca nazionale svizzera (1557 milioni di DSP) costituiscono la linea di credito massima in caso di ricorso ai due accordi di credito (cfr. n. 23 qui sopra). Se la Svizzera decidesse di non rinnovare la sua partecipazione agli AGECE, avrebbe valore la promessa di credito totale fatta in virtù dei NAC per il periodo di durata di questi accordi. In compenso, la Svizzera non potrebbe più partecipare al Gruppo dei Dieci né beneficiare dei vantaggi dei membri che hanno aderito a entrambi gli accordi (§ 21 NAC, cfr. FF 1997 III 894). Per le ragioni esposte nel numero 3, una tale situazione non sarebbe nell'interesse della Svizzera.

7 Programma di legislatura

Il progetto non è compreso nel programma della legislatura 1995-1999. Esso rispetta tuttavia la politica finora condotta dalla Svizzera. Quest'ultima infatti si è sempre impegnata in materia di rafforzamento del sistema monetario internazionale e della prevenzione delle crisi finanziarie che lo minacciano. La proroga degli AGECE si rivela dunque opportuna al fine di permettere alla Svizzera di continuare a far parte del Gruppo dei Dieci.

8 Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione federale (competenze in materia di politica estera) conferisce alla Confederazione il diritto di concludere (e dunque anche di prorogare) trattati internazionali. Conformemente all'articolo 85 numero 5 della Costituzione, i suddetti trattati devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale. Il relativo decreto si basa inoltre sull'articolo 39 riguardante le emissioni monetarie. Questa disposizione è determinante come base costituzionale, in quanto i crediti AGECE sono finanziati dalla Banca nazionale svizzera che è al contempo istituto partecipante.

In virtù del paragrafo 19 lettera b dell'Accordo, ogni Stato può notificare al FMI la sua intenzione di ritirarsi (procedura detta «opting out»), al massimo sei mesi prima della scadenza del periodo di validità. Nella misura in cui la Svizzera dispone di un diritto di partecipazione alle decisioni internazionali, in particolare in forma di «op-

ting out», l'esercizio di questo diritto è un atto unilaterale di diritto internazionale ed è dunque di competenza del Consiglio federale. Infatti, secondo l'articolo 102 numero 8 della Costituzione, l'ordinaria conduzione della politica estera spetta al nostro Collegio. Poiché le decisioni internazionali non sono dei trattati, l'articolo 85 numero 5 della Costituzione non è applicabile (cfr. FF 1980 II 686, 1982 III 876, 1994 II 11, 1997 III 880). L'approvazione del principale accordo internazionale da parte dell'Assemblea federale creerà la base necessaria per la partecipazione della Svizzera all'adozione di future decisioni internazionali.

Tuttavia, fino ad ora le modifiche degli accordi sono state ogni volta sottoposte alla vostra Assemblea per approvazione. Tenuto conto della situazione giuridica sopra descritta e basandosi sulla regolamentazione valida per i NAC, entrambe presentate al Parlamento nel nostro messaggio del 14 maggio 1997 (FF 1997 III 865), l'articolo 1 capoverso 1 del decreto di approvazione prevede che il Consiglio federale, previa intesa con la Banca nazionale, decide di prorogare la partecipazione della Svizzera agli AGEK o di porvi termine prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale. Tale soluzione è indispensabile tenuto conto anche dei termini estremamente brevi previsti dal paragrafo 19 lettera b degli AGEK. Gli Stati membri dispongono di soli sei mesi per pronunciarsi sulla proroga della partecipazione o su un eventuale ritiro. In Svizzera, un tale termine sarebbe insufficiente per l'elaborazione di un messaggio e per permettere alle vostre Camere di pronunciarsi. Ogni proroga degli AGEK nonché un'eventuale ritiro presuppone che il nostro Consiglio e la Banca nazionale siano del parere che tale decisione vada incontro agli interessi del Paese. L'articolo 1 capoverso 2 del disegno di decreto di approvazione prevede che il Consiglio federale informi le Camere in merito.

Un eventuale rinnovo degli AGEK da parte del nostro Consiglio mediante una dichiarazione tacita o espressa è possibile ai sensi dell'articolo 102 numero 8 della Costituzione solo se la convenzione di base, ossia l'accordo concernente gli AGEK, non è oggetto di modifiche sostanziali. Ciò accadrebbe in particolare in caso di aumento degli impegni finanziari che la Banca nazionale deve assumere in nome della Svizzera. In tale situazione, l'accordo sarebbe considerato come nuovo in senso materiale e dovrebbe esservi sottoposto per approvazione.

Secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione, il decreto proposto non sottostà al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. Infatti gli AGEK possono essere denunciati (§ 19 lett. b). Inoltre, non comportano alcuna unificazione multilaterale del diritto né prevedono l'adesione ad un'organizzazione internazionale.

Partecipanti agli Accordi generali di credito e contributi

Partecipanti	Contributi in mio di DSP	in percentuale
1. Stati Uniti	4 250	25
2. Deutsche Bundesbank	2 380	14
3. Giappone	2 125	12,5
4. Francia	1 700	10
5. Gran Bretagna	1 700	10
6. Italia	1 105	6,5
7. Canada	892,5	5,25
8. Paesi Bassi	850	5
9. Belgio	595	3,5
10. Sveriges Riksbank	382,5	2,25
11. Banca nazionale svizzera	1 020	6
Totale	17 000	100

Decreto federale che rinnova la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8 e 39 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1997¹,
decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a rinnovare senza modifiche la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. Il Consiglio federale decide di prorogare la partecipazione della Svizzera o di porvi termine prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale, previa intesa con la Banca nazionale svizzera.

² Il Consiglio federale informa le Camere federali in merito alla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

0138

¹ FF 1998 63

Messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale del 12 novembre 1997

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	02
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	97.081
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.01.1998
Date	
Data	
Seite	63-73
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 181

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.